

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6967 del 2016, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Colaleo C.F. CLLFNC86C70L424M, Augusto Vacca C.F. VCCGST75B25H501H, Silvia Sulli, con domicilio eletto presso Augusto Vacca in Roma, via Quintino Sella 23;

contro

Ministero della Giustizia, X Sottocommissione del concorso per l'Esame di abilitazione all'esercizio della Professione di Avvocato Sessione 2015 c/o Corte D'Appello di Napoli, Corte di Appello di Roma, Commissione Centrale Concorso per l'Esame di Abilitazione all' esercizio della Professione di Avvocato Sessione 2015, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati, costituitisi in giudizio;

-OMISSIS- non costituita in giudizio;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per il LAZIO – Sede di ROMA - SEZIONE I QUA n. 4916/2016, resa tra le parti, concernente esclusione dalla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2015 - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, X Sottocommissione del concorso per l'Esame di abilitazione all'esercizio della Professione di Avvocato Sessione 2015 c/o Corte D'Appello di Napoli, Corte di Appello di Roma, Commissione Centrale Concorso per l'Esame di Abilitazione all'esercizio della Professione di Avvocato Sessione 2015;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 il consigliere Fabio Taormina rilevata l'assenza delle parti.

Rilevato in termini assorbenti che l'appello cautelare è del tutto carente del prescritto *fumus*, in quanto:

a) per costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (tra le tante, si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 23/05/2016, n. 2110) sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso:

I) il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili *ab externo e ictu oculi* dalla sola lettura degli atti;

II) il punteggio numerico vale come sintetica motivazione (cfr. riassuntivamente, per tutte, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2629; Corte cost., 8 giugno 2011, n. 175; Corte cost., 1° agosto 2008, n. 328, relativa al concorso notarile, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.);

b) il Collegio condivide la tesi dell'Amministrazione che, nella ricostruzione sistematica delle norme, evidenzia la vigenza dell'art. 22, comma 5 del R.D.L. n. 1578 del 1933 - "supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo" -, trattandosi di una norma generale che afferma il principio di fungibilità tra membri effettivi e membri supplenti non espressamente abrogata, come risultante anche dalla previsione di cui all'art. 65 della legge n. 247 del 2012 secondo cui "fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate" (come peraltro recentemente affermato da questa Sezione, in sede cautelare con la ordinanza n. 1693/2016).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 6967/2016).

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

L'ESTENSORE
Fabio Taormina

IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO